



Decreto Dirigenziale n. 108 del 23/12/2014

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari opportunità,tempo liber

U.O.D. 2 - UOD Welfare dei servizi e pari opportunità

Oggetto dell'Atto:

MODALITA' DI COMUNICAZIONE ON-LINE DEI DATI RELATIVI AI SERVIZI E AI PRESTATORI DI CUI AL REGOLAMENTO 7 APRILE 2014, N. 4 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2007, N.11 " LEGGE PER LA DIGNITA' E LA CITTADINANZA SOCIALE". ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328)

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a) la L. R. 11 del 23 ottobre 2007 e s.m.i., art. 1 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, 328”, disciplina la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali, che si attua con il concorso delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali;
- b) l'art. 8, comma 1 della L. R. 11 del 23 ottobre 2007, prevede che la Regione, con il concorso degli enti locali e delle formazioni sociali, esercita funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi sociali e a tal fine:
 - determina gli ambiti territoriali, ai sensi dell'articolo 19, per la gestione del sistema integrato;
 - disciplina, con regolamento di attuazione da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato;
 - definisce gli strumenti di monitoraggio, valutazione e di controllo di gestione, per verificare la corrispondenza tra la programmazione regionale e la programmazione locale;
- c) l'art. 10 comma 2 della L. R. 11 del 23 ottobre 2007 prevede che l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza, ai sensi del regolamento di attuazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), dei servizi afferenti il sistema integrato degli interventi e servizi sociali è di competenza dei Comuni;
- d) con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4 del 7 aprile 2014 è stato emanato il Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328);
- e) che con Deliberazione n.107 del 23/04/2014 la Giunta Regionale ha approvato il catalogo dei servizi di cui al Regolamento succitato;
- f) che l'art. 2 del citato Regolamento prevede che l'Amministrazione competente è l'ufficio dell'Ambito Territoriale titolare dell'esercizio delle funzioni relative all'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati;
- g) che l' art. 6 comma 5, l'art. 7 comma 9 e l'art.10 comma 6 del citato Regolamento prevedono che l'Amministrazione competente trasmetta i dati relativi al prestatore e al servizio autorizzato alla Direzione Generale, secondo le modalità definite dalla stessa Direzione Generale.

CONSIDERATO CHE

- a) con Deliberazione n. 26 del 7/02/2014 “Programmazione sistema informativo sociale (SIS) – ‘Campania Sociale Digitale’. Determinazione” la Giunta Regionale della Campania ha individuato l'applicativo "anagrafe dei fornitori" come uno dei sei applicativi necessari al soddisfacimento del fabbisogno informativo del Sistema Integrato dei Servizi Sociali campani;
- b) tale applicativo, che a regime dovrà consentire ai legali rappresentanti delle Strutture e degli Enti fornitori di servizi, di attivare la procedura di accreditamento prevista dal Regolamento, consente alle Amministrazioni competenti di adempiere alla trasmissione alla Direzione Generale dei dati relativi ai servizi autorizzati ed accreditati, nonché dei dati relativi ai provvedimenti di sospensione e di revoca del titolo abilitativo.

RITENUTO DI

- a) dover stabilire che l'inserimento dei dati deve essere effettuato dall'Amministrazione competente, dell'Ambito territoriale, titolare dell'esercizio delle funzioni relative all'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati, attraverso l'utilizzo dell'applicativo "anagrafe dei fornitori" del Sistema Informativo Sociale;
- b) dover stabilire che le modalità di inserimento dei dati da parte delle Amministrazioni competenti siano quelle descritte nel manuale del suddetto applicativo che allegato alla presente costituisce parte integrata e sostanziale;

VISTI

- a) la L.R. 11/2007
- b) la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011, e ss.mm.ii. ;
- c) la Deliberazione n.134 del 27/05/2013;
- d) la D.G.R. 427 del 27/09/2013 e il successivo D.P.G.R. n. 209 del 31/10/2013 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero alla dr.ssa Rosanna Romano;
- e) la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente della UOD Welfare dei Servizi e Pari Opportunità alla dr.ssa Fortunata Caragliano;
- f) la D.G.R. n. 555 del 17/11/2014 di proroga, tra gli altri, dell'incarico alla dott.ssa Fortunata Caragliano di dirigente ad interim della UOD " Welfare dei Servizi e Pari Opportunità";
- g) la Deliberazione n. 26 del 7/2/2014
- h) Il Regolamento n. 7 del 4/5/2014

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici della Unità Operativa Dirigenziale 02 nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale medesima.

DECRETA

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato

1. di stabilire che l'inserimento dei dati deve essere effettuato dall'amministrazione competente, dell'ambito territoriale, titolare dell'esercizio delle funzioni relative all'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati", attraverso l'utilizzo dell'applicativo "anagrafe dei fornitori" del Sistema Informativo Sociale;
2. di stabilire che le modalità di inserimento dei dati da parte delle Amministrazioni competenti siano quelle descritte nel manuale del suddetto applicativo che allegato alla presente costituisce parte integrata e sostanziale;
3. di inviare la presente deliberazione al Settore Stampa, documentazione, Informazione e Bollettino regionale, per la pubblicazione sul B.U.R.C., nonché sul sito della Regione campania: www.regione.campania.it.

Napoli,

Il dirigente
Dott.ssa Fortunata Caragliano
(f.to)